

**STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "CASA SACRO CUORE"**

**Art. 1 – Costituzione degli Organi Collegiali**

La Comunità scolastica dell'Istituto Casa Sacro Cuore per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il Consiglio di Istituto, la cui attività è regolata dal presente statuto.

A tal fine si stabilisce la costituzione di un unico Consiglio di Istituto per le Scuole dell'Infanzia e Primaria. Oltre a tale Consiglio si istituiscono i seguenti organi collegiali: Consiglio di Interclasse, Consiglio di Intersezione, Collegio Docenti.

**Art. 2 – Finalità istituzionali**

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Ente Religioso "Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù" e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa, o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto. Al suddetto Ente Gestore in definitiva il giudizio sull'eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

**CAPITOLO I**

**Consiglio d'Istituto**

**Art. 3 – Composizione**

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- Ente Gestore: un rappresentante da esso designato;
- Dirigenza Scolastica: il Coordinatore delle attività didattiche;
- Insegnanti: 6 rappresentanti eletti, di cui almeno uno della Scuola dell'Infanzia;
- Genitori: 6 rappresentanti eletti;
- Personale non docente: 1 rappresentante eletto.

} In caso di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione del servizio scolastico – docenti- o di frequenza dell'alunno –genitori-), si procederà alla sostituzione, secondo il procedimento di surroga previsto dall' art. 53 O.M.215/91 e art. 35 dlgs 297/94.

} In caso di malattia prolungata o maternità i membri risultano assenti giustificati e non necessitano di sostituzione.

} Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I. , a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento, ed anche altri esperti esterni, a giudizio del Coordinatore Didattico o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

**Art. 4 – Attribuzioni**

Il C.I. fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Interclasse e di Intersezione, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio. In particolare:

- a) Elegge, nella prima seduta, fra i rappresentanti dei genitori il Presidente e il Vicepresidente, a maggioranza assoluta nella prima e nella seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza;
- b) Definisce gli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti nel proprio ambito sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;
- c) Adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
- d) Provvede all'adozione di un Regolamento interno all'Istituto, che dovrà stabilire, tra l'altro, le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella Scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;
- e) Dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di autonomia;
- f) Promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr.art7 del DPR275/99-reti di scuole);
- g) Promuove le partecipazioni dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) Regola forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto;
- i) Propone all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali, e le dotazioni librerie; indica, altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Interclasse e di Intersezione esprimendo il parere sull'andamento generale e didattico dell'Istituto.

#### **Art. 5 – Funzioni del Presidente.**

Il Presidente del C.I. nomina, tra i membri del Consiglio un segretario con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiglieri e provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli. Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al vicepresidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

#### **Art. 6 – Durata in carica del C.I.**

Il C.I. dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti ed a parità di voti da un membro delle componenti scolastiche prive di rappresentanti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

#### **Art. 7 – Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere.**

Il C.I. dovrà riunirsi almeno due volte a quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora delle convocazioni vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della

data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche “ad horam” e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per l’ordine del giorno per le riunioni devono essere presentate al Presidente almeno 8 giorni prima della riunione.

Il Presidente invierà l’elenco completo dell’ordine del giorno almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo “ordine del giorno” dovrà essere affisso nello stesso termine nell’apposito albo della Scuola. Qualora nell’ordine del giorno, fosse incluso l’esame di qualche documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del C.I., in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle Categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I., per estratto vengono pubblicate nell’apposito albo della Scuola e comunicate all’Ente Gestore. Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche del Presidente, vicepresidente e ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che un terzo dei Consiglieri presenti faccia esplicita richiesta di votazione segreta.

#### **Art. 8 – Riunione congiunta dei vari organi collegiali.**

Su convocazione del rappresentante dell’Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I. possono aver luogo delle riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

- a) Esame e approvazione di modifiche allo Statuto;
- b) Discussione e decisione su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell’Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del C.I., sotto la presidenza del rappresentate dell’Ente Gestore, il quale dovrà designare, in apertura di riunione, un segretario per la stesura del verbale.

## **CAPITOLI II**

### **Consiglio di Interclasse e Intersezione**

#### **Art. 9 - Composizione**

I Consigli di Interclasse e intersezione, rispettivamente nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia, sono composti dai Docenti di classe parallele o dello stesso ciclo, fissati dalla Direzione, di volta in volta, secondo la necessità a da un rappresentante dei genitori di ogni classe eletti come sopra.

I Consigli di Interclasse ed Intersezione sono presieduti dal Dirigente o, dietro sua delega, da un docente membro del Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario dei Consigli di Interclasse e Intersezione sono attribuiti dal Dirigente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

#### **Art. 10 – Competenze**

I Consigli di Interclasse ed intersezione si riuniscono almeno due volte a quadrimestre in ore non coincidenti con l’orario scolastico col compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e a iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Interclasse e Intersezione con la sola partecipazione dei docenti.

## **CAPITOLI III**

### **Collegio Docenti**

**Art. 11-** Composizione e riunioni.

Il Collegio Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nella Scuola dell'Infanzia e Primaria. È presieduto dal Dirigente.

Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Dirigente, che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta a quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

### **Art. 12 – Competenze.**

Il Collegio docente:

- a) Ha parere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal C.I.; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo.
- b) Formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- c) Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- d) Provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Interclasse e Intersezione;
- e) Adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- f) Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- g) Elege i suoi rappresentanti nel C.I. con votazione segreta;
- h) Elege un docente incaricato di collaborare con il Dirigente per le Scuole dell'Infanzia;
- i) Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compito medico-psico-pedagogici e di orientamento;
- j) Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Interclasse e Intersezione.

## **CAPITOLO IV**

### **Assemblea dei genitori**

### **Art. 13 – Assemblee dei Genitori**

I genitori degli alunni delle Scuole dell'Infanzia e Primaria possono riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o di Istituto.

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La convocazione dell'Assemblea di Classe avviene a cura del Dirigente Scolastico su richiesta del rappresentante di classe o di almeno il 60% dei genitori della classe.

L'Assemblea di Classe è presieduta dal genitore rappresentante di Classe.

La convocazione dell'Assemblea di Istituto avviene a cura del Dirigente su richiesta di almeno il 60% dei genitori dell'Istituto.

L'Assemblea di Istituto è presieduta dal Presidente del C.I. affiancato dal Segretario scelto dal Presidente.

All'Assemblea di Classe e di Istituto partecipano il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della classe e dell'Istituto.

#### **Art. 14 – Conclusione delle Assemblee.**

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le decisioni delle Assemblee sono rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo della Scuola di un estratto del verbale e possono essere comunicate al C.I. per eventuali decisioni di sua competenza.

### **CAPITOLO V**

#### **Esercizio del voto**

#### **Art. 15 – Elettorato.**

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal Presente "STATUTO", spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola esclusivamente per l'elezione del Rappresentante di Classe. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica di nomi di tutti i candidati, disposti in ordine alfabetico. Per il personale non docente vale l'art. 16 § b.

#### **Art. 16 – Candidature.**

Per il Consiglio di Istituto:

- a) Personale Docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce attiva e passiva;
- b) Personale non docente: esercita il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito dell'Istituto;
- c) Genitori: l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la patria potestà parentale, che presentino la propria candidatura.

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce attiva e passiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tali diritti per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

#### **Art. 17 – Svolgimento delle elezioni.**

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

**Art. 18 – Vigore del presente “STATUTO”**

Il presente “STATUTO”, approvato dall’Ente Gestore e dal Consiglio di Istituto è immediatamente esecutivo.